



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 39 del 06/05/2026

Oggetto: INDIVIDUAZIONE POSIZIONE DI LAVORO A CUI VIENE ATTRIBUITA L'INDENNITA' PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sei** del mese di **Maggio** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 7 dd. 05.06.2025, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Richiamata i seguenti articoli del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2019 dd. 01.10.2018, vigente, del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali:

Art. 150 “Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le comunità di cui alla L.P. n. 3/2006”:

1. Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
 - c) lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:
 - a) individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;
 - b) graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;
 - c) individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;
 - d) fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.
3. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:
 - a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - b) per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
 - c) per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.
5. La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:
 - a) definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;
 - b) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.
6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.
7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

Art. 151 “Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSP e delle comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative”:

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composta dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'articolo 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato in € 10.000,00 annui lordi.
6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.

Dato atto che la materia è altresì regolamentata dagli art. 16 e 17 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011, tutt'ora vigente, che raccordati con la normativa del CCPL sopra integralmente riportata, ulteriormente prevedono:

Art. 16 “Modalità di conferimento delle posizioni organizzative”:

1.
2. L'incarico di posizione organizzativa... è sottoposto a verifica annuale. Analoga verifica viene effettuata all'inizio di ciascun mandato consiliare. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, ed esperienza acquisiti dal personale inquadrato nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D. Le funzioni di responsabile della prevenzione e protezione di cui all'art.31 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm., qualora in presenza dei requisiti previsti dall'art. 129 del CCPL 20.10.2003, possono giustificare l'attribuzione della posizione organizzativa.
3. L'incarico di posizione organizzativa può essere revocato di anno in anno dall'amministrazione:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) per assenze superiori a tre mesi continuativi, esclusa l'assenza per congedo di maternità/paternità e per infortuni.
4. Le amministrazioni prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva ed alla conseguente revoca dell'incarico, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
5.
6. L'amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni di cui al comma 1.

Art. 17 “Altri criteri”:

1. La retribuzione di posizione e di risultato decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCPL 20.10.2003 e ss.mm. compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione dello straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e referendarie nazionali e dell'indennità di polizia locale.
2. La retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all'allegato E, integrativa rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza. Resta salva la facoltà delle singole amministrazioni di adottare, previa contrattazione decentrata, diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto.
3. Ai fini pensionistici la retribuzione di posizione costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.
4. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
5. La retribuzione di posizione è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio dell'INPDAP.

Richiamato il proprio precedente decreto n. 2 dd. 19.01.2026 mediante cui sono state individuate le posizioni di lavoro appartenenti alla cat. D) e C), a cui è stata attribuita l'indennità per “Posizione Organizzativa”.

Preso atto che per assenza temporanea e continuata del Responsabile del Servizio Finanziario (matr. 553), le relative funzioni sono state assunte dal Segretario reggente in qualità di sostituto.

Dato atto che in considerazione dell'elevato carico di lavoro che determina ritardi nella gestione ordinaria delle attività amministrative, il Segretario reggente ha con propria determinazione n. 260 dd 29.04.2026 provveduto a riorganizzare alcune funzioni collegate al proprio ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario, attribuendole alla dipendente matricola 629 con decorrenza da maggio 2026, a cui con precedente determinazione n. 702 dd. 04.12.2025 sono state temporaneamente conferite le mansioni superiori, proprie della cat. C – livello evoluto.

Precisato che da dicembre 2025 la dip. matricola 629 ha svolto in modo puntuale ed entro i termini di legge, in quasi totale autonomia, tutte le attività proprie del Responsabile del Servizio, fra cui in particolare il riaccertamento dei residui, la predisposizione del rendiconto dell'ente, garantendo altresì tutta la gestione ordinaria dell'ufficio, compreso la supervisione dei dipendenti assegnati all'ufficio stesso.

Verificata la sussistenza del presupposto previsto per l'istituzione delle P.O. avendo l'ente definito il proprio modello organizzativo con deliberazione Ass. n. 19 dd. 19.12.2002 e ss.mm. di adozione del “Regolamento per la organizzazione degli uffici e servizi”.

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in parziale modifica del proprio

precedente decreto 2/2026, di assegnare l'indennità di posizione organizzativa alla dip. matricola 629 per le attività e responsabilità direttamente attribuite dal Segretario con determinazione 260/2026, nell'importo annuo di euro 8.000,00 con decorrenza dal 01 maggio 2026 per il corrente anno

Precisato che, come indicato nell'allegato, si procederà alla valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente, conformemente alla scheda di valutazione allegato E) all'accordo di settore dd. 08.02.2011, al fine dell'assegnazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 151 comma 3, del C.C.P.L. 1.10.2018.

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. **di istituire**, per i motivi indicati ed in parziale modifica a quanto disposto con proprio decreto 2/2026, per **l'anno 2026 e con decorrenza dal 01 maggio** una ulteriore "Posizione organizzativa" presso il Servizio Finanziario;
 2. di conferire, per quanto indicato in premessa, il relativo incarico alla dip. matricola 629 – a cui sono state assegnate le mansioni superiori e quindi attualmente in Cat. C Evoluto, attribuendo alla posizione l'importo annuo di euro 8.000,00 (rapportato al periodo di mesi otto);
 3. di dare atto che la valutazione e la verifica dei risultati conseguiti relativi all'anno 2026 sarà effettuata dal Segretario Generale nel corso del 2027, sulla base della scheda di valutazione parte integrante dell'Allegato A, ai sensi dell'art. 151 del CCPL dd. 01.10.2011 e Accordo di settore dd. 08.02.2011;
 4. di dare atto che i fondi necessari al pagamento dell'indennità assegnata sono compresi nelle previsioni dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario triennale 2026-2028;
 5. di demandare al Servizio Affari Generali – area personale, gli adempimenti conseguenti (impegno per retribuzione di risultato, valutazioni e liquidazioni);
 6. di erogare l'indennità assegnata con cadenza mensile;
 7. di disporre l'informazione alle organizzazioni sindacali, relativamente al presente provvedimento;
 8. di dare atto che, trattandosi di determinazione inerente alla gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.
-



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE POSIZIONE DI LAVORO A CUI VIENE ATTRIBUITA L'INDENNITA' PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/05/2026

Il Responsabile di Settore
dr. Luisa Degiampietro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Luisa Degiampietro

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 06/05/2026
Degiampietro Luisa in data 06/05/2026